

Penale Sent. Sez. 5 Num. 19536 Anno 2022

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udiienza: 28/02/2022

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BARRANCA GIUSEPPE nato a PALERMO il 02/03/1956

avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

lette le conclusioni del PG LUCA TAMPIERI nel senso dell'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento da parte della Prima Sezione Penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 21336 del 22/6/2020, ha nuovamente respinto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto di istanza di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen. avanzata da Giuseppe Barranca, detenuto presso il carcere di Opera, condannato all'ergastolo. Il vincolo di rinvio ha imposto di svolgere l'istruttoria mancante rispetto alla decisione originaria, con acquisizione di tutte le sentenze che riguardano il condannato, i provvedimenti di sottoposizione e di revoca del regime detentivo speciale ex art. 41-bis ord. pen. e le relazioni di sintesi dei diversi istituti nei quali il condannato è stato detenuto (in particolare quella del 2009 della casa di reclusione di Padova e quella attuale dell'istituto milanese ove è detenuto), tenendo conto della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale intervenuta sull'art. 4-bis ord. pen.

2. Ha proposto ricorso il detenuto, tramite il difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge del provvedimento impugnato (sia in relazione al vincolo di rinvio sia in relazione all'art. 30-ter ord. pen.), che, sostanzialmente disattendendo le indicazioni della Corte costituzionale, ha ignorato gli elementi positivi, favorevoli alla tesi del distacco del condannato dall'ambiente mafioso di precedente appartenenza, ed ha fondato la sua decisione, con malcelato pregiudizio, sulla mancata "collaborazione" da parte sua e sulla mancata abiura della "mafia" come entità criminale, valorizzando il ruolo delinquenziale primario da lui rivestito nell'ambito del mandamento di Brancaccio e la sua partecipazione ai delitti stragisti tra i più gravi tra quelli attribuiti a Cosa Nostra.

Non si fornisce, pertanto, alcuna allegazione concreta e specifica in ordine all'attualità dei collegamenti mafiosi e criminali del ricorrente, come invece imposto dal vincolo di rinvio della sentenza di annullamento della Cassazione.

A riprova del distacco del ricorrente dal contesto associativo di riferimento del gruppo mafioso palermitano di Brancaccio, la difesa evidenzia che la sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 3.12.2020 – e cioè il più aggiornato arresto giudiziario in punto di fatto sulla situazione criminale di zona – non cita mai il ricorrente, in alcun modo. Eguale conclusione si trae dalla sentenza del GUP del Tribunale di Palermo del 14.2.2020, pure rilevante per i temi ivi trattati.

In favore del detenuto, la difesa rappresenta una serie di elementi di fatto, sostanzialmente ignorati dal provvedimento impugnato: nel corso della detenzione, che dura da oltre 25 anni, il ricorrente non è stato mai al centro di indagini nuove per reati, né di criminalità organizzata né di criminalità comune; non ha avuto negative frequentazioni intramurarie; ha tenuto uno stile detentivo esemplare, mai prevaricatorio; ha prestato piena adesione al trattamento rieducativo ed impegno nelle attività

predisposte per il suo recupero; ha avuto colloqui soltanto con il suo stretto nucleo familiare.

3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni che si indicheranno di seguito.

2. La Prima Sezione Penale, con la sentenza di annullamento, ha evidenziato che il reclamo davanti al tribunale di sorveglianza, avverso i provvedimenti in materia di concessione di permessi premio, è regolato dalle disposizioni contenute nell'art. 30-*bis* ord. pen., che prevedono un vero e proprio mezzo di impugnazione, non assoggettato a particolari formalità, con natura di impugnazione di merito avente natura devolutiva secondo i principi generali fissati dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., di talché, nell'ambito della valutazione delle censure, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al tribunale di sorveglianza che, in ragione di ciò, se riconosce la non correttezza della decisione contestata, non può limitarsi solo a rilevarla, ma deve invece decidere se confermare o riformare la pronuncia censurata, considerando le sopravvenienze rispetto a essa e colmandone le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo.

Il Tribunale di sorveglianza, quindi, provvedendo in materia, non può fermarsi a valutare la situazione esistente all'atto dell'adozione del provvedimento investito dal reclamo, ma deve apprezzarne la correttezza nel merito anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d'ufficio di cui all'art. 666, comma 5, richiamato dall'art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Rv. 278691). Se muta il quadro normativo dopo la pronuncia del magistrato di sorveglianza, come era accaduto nel caso di specie, per effetto della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, il Tribunale di sorveglianza, proprio in virtù dei poteri riconosciutigli, è tenuto a prendere atto del mutamento ed applicarlo alla fattispecie concreta in decisione: in tal senso, cfr. Sez. 1, n. 42723 del 7/10/2021, Zagaria, Rv. 282155; vedi anche Sez. 1, n. 5553 del 28/1/2020, Grasso, Rv. 279783).

Il provvedimento annullato non aveva applicato tali principi e non si era conformato alla sentenza n. 253 del 2019, sicché è stato annullato, al fine di adeguare l'istruttoria svolta e, di conseguenza, la decisione giurisdizionale, al *dictum* del giudice delle leggi, che, con la sentenza citata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-*bis*, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-*bis*

cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (i cd. detenuti "di prima fascia"), possano essere concessi permessi premio *anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.*

Attraverso questa rilevante decisione, come noto, è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia.

La Corte costituzionale ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, era lesiva dei *principi di ragionevolezza* e della *finalità rieducativa della pena*, poiché la sua assolutezza - basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impedisce alla magistratura di sorveglianza di *valutare in concreto e secondo criteri individualizzanti il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva.*

La sentenza n. 253 del 2019 ha anche chiarito come *l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non possa tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato.*

Piuttosto, evidenzia la Corte costituzionale, le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono che *la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere sì superata, ma solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti.*

A sostegno della propria scelta nel senso di una presunzione solo relativa e non assoluta di pericolosità del detenuto "di prima fascia" non collaborante, la Corte costituzionale ha richiamato, altresì, altre ragioni fondamentali:

- il diritto al silenzio è corollario essenziale dell'inviolabilità del diritto di difesa riconosciuto dall'art. 24 Cost. e si esplica in ogni procedimento secondo le regole proprie di questo (citando le proprie decisioni: sentenza n. 165 del 2008; ordinanze n. 282 del 2008 e n. 33 del 2002);
- nella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che richiede una valutazione individualizzata e caso per caso, in particolare quando si è al cospetto di presunzioni di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso.

Ove infatti non sia consentito il ricorso a criteri individualizzanti, l'opzione repressiva finisce per relegare nell'ombra il profilo rieducativo, in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena (si citano i propri precedenti: sentenze n. 149 del 2018, n. 90 del 2017, n. 257 del 2006, n. 255 del 2006 e n. 436 del 1999);

- le presunzioni assolute, specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di uguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperienza generalizzati, riassunti nella formula dell'*id quod plerumque accidit*. In particolare, l'irragionevolezza di una presunzione assoluta si coglie tutte le volte in cui sia possibile formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione posta a base della presunzione stessa (precedenti citati: sentenze n. 268 del 2016, n. 185 del 2015, n. 232 del 2013, n. 213 del 2013, n. 57 del 2013, n. 291 del 2010, n. 265 del 2010, n. 139 del 2010, n. 41 del 1999 e n. 139 del 1982);
- il decorso del tempo della esecuzione della pena esige una valutazione in concreto, che consideri l'evoluzione della personalità del detenuto; ciò in forza dell'art. 27 Cost., che in sede di esecuzione è parametro costituzionale di riferimento, a differenza di quanto accade in sede cautelare.

3. Conformemente a tale condivisa cornice costituzionalmente orientata, disegnata nella decisione della Corte costituzionale n. 253 del 2019, la sentenza rescindente ha stabilito, quale vincolo di rinvio, che il Tribunale di sorveglianza di Milano acquisisse informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore distrettuale territorialmente competente e dal comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica, al fine di dare seguito a quel rigoroso accertamento in concreto dell'esistenza o meno di una situazione di pericolosità sociale ostativa all'accesso al beneficio del permesso premio ex art. 30-ter ord. pen.

Ciò anche in considerazione della *natura di tale beneficio, che costituisce parte integrante del programma di trattamento*, tanto che devono essere verificati molteplici elementi: dal parere motivato del direttore dell'istituto penitenziario, all'estratto della cartella personale, all'esito dell'osservazione scientifica della personalità (secondo le indicazioni del D.P.R. n. 230 del 2000).

Ebbene, nonostante le indicazioni interpretative del giudice delle leggi e della giurisprudenza di legittimità successiva, nella quale si iscrive pienamente la sentenza rescindente della Prima Sezione Penale, il provvedimento impugnato si è posto al di fuori dei chiari criteri enunciati, coerenti con la cornice di legalità costituzionale già prima ricostruita, dando vita ad una motivazione dalla matrice spiccatamente eticizzante, che indulge in più punti ad osservazioni ispirate da moralismi, quasi puntando all'emenda del condannato da un punto di vista personale ed intimo.

Una simile sovrastruttura di pensiero dell'apparato motivazionale del provvedimento impugnato lo ha reso incapace di rispondere a quelle istanze di concreta verifica della

pericolosità personale del ricorrente, alla base della valutazione individualizzata di meritevolezza, da parte sua, del beneficio del permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., valutazione obbligata in ragione del superamento della presunzione di pericolosità assoluta prevista dall'art. 4-bis, comma primo, dell'ordinamento penitenziario.

Il Tribunale ha posto, invero, correttamente i criteri interpretativi sulla base dei quali orientarsi, ricordando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, è stata "censurata in radice la presunzione assoluta di pericolosità sociale correlata alla scelta di non collaborare con la giustizia, di modo che la stessa collaborazione effettiva non costituisce più unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza".

Si è dato atto, pertanto, di come, alla precedente presunzione assoluta di pericolosità del soggetto che opta per il "silenzio non collaborante", sia stata sostituita la presunzione relativa di persistenza del vincolo criminale, vincibile - citando la Corte costituzionale - con l'acquisizione di "elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata" ed anche tali da "escludere il pericolo del ripristino di tali collegamenti", fermo restando la valenza delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile al fine di superare la predetta presunzione relativa, secondo le indicazioni dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.

Nonostante tali corrette premesse interpretative, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza di Milano non ha dato seguito a quella effettiva verifica in concreto di elementi di fatto pure acquisiti e dei quali ha dato parzialmente contezza, *arrestandosi all'esame del "curriculum criminale di elevatissimo spessore"* (i numerosi ergastoli definitivi inflittigli per il concorso in alcune delle stragi più orribili della nostra storia mafiosa: gli attentati di via Palestro a Milano; di via dei Georgofili a Firenze; di via del Fauro a Roma; la strage di Capaci), che certo innegabilmente deve essere posto in bilanciamento con il percorso rieducativo portato avanti, *senza però alienarlo pregiudizi e almente assai oltre della verifica* cui è tenuto il giudice di sorveglianza, la cui funzione altrimenti sarebbe svilita e ridotta a quella di mera constatazione dell'insuperabile gravità dei delitti commessi dal condannato, a prescindere da qualsiasi tentativo di recupero personale del detenuto che non refluisca in una collaborazione dichiarativa con lo Stato.

In evidente contrasto con le finalità rieducative alle quali punta qualsiasi tipologia di sanzione dal "volto costituzionale" e con gli obiettivi del legislatore.

Così, la nota del 15.1.2021 dell'Anticrimine di Palermo, in cui si fornisce la "storia" criminale del ricorrente, "uomo d'onore" della famiglia di Brancaccio, inserito "ad altissimo livello" nell'organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" diventa mero pretesto di attualizzazione della sua pericolosità, senza esame di elementi concreti che denotino la perdurante sussistenza di tale pericolosità, poiché se ne mette in luce, anzi, soltanto il portato negativo di mancata dissociazione, di mancato rifiuto del vissuto criminale mafioso, di assenza di volontà riparatoria nei confronti delle vittime dei reati, che

“possano quanto meno prefigurare la cessazione del legame di appartenenza al sodalizio mafioso”, così facendo coincidere i contenuti della verifica concreta, nuovamente ed illegittimamente, con la scelta collaborativa che la Corte costituzionale ha inteso superare.

L’ordinanza si dilunga, invece, proprio nello stigmatizzare la scelta di non collaborazione, nonostante il ruolo di spicco e, dunque, la piena “possibilità” di essa, in un contesto di ancora attuale pervasività dell’associazione mafiosa di riferimento del detenuto, dimostrando, in tal modo, di confondere, da un punto di vista applicativo, il piano logico-normativo della collaborazione impossibile/inesigibile con quello disegnato dalla Corte costituzionale con riguardo alla presunzione relativa di pericolosità estensibile anche a coloro i quali, pur potendolo, non intendano optare per una scelta di collaborazione con lo Stato.

In tal modo, la presunzione assoluta di pericolosità sociale del condannato “di prima fascia”, collegata alla sua mancata collaborazione attiva con la giustizia interna, finisce per rientrare di fatto nella valutazione del giudice, il quale elude, così, i principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019 e abdica al ruolo di garante di quella verifica in concreto, voluta dal giudice delle leggi, da condursi *secondo criteri individualizzanti del percorso carcerario del condannato, ai fini dell’ammissione al permesso premio ed alla sua peculiare funzione pedagogico-propulsiva*.

Si dimentica, altresì, da parte del Tribunale, fermo su posizioni di stigma della scelta di non collaborazione, il fatto che la Consulta abbia avvertito di come *l’assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non possa tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, quasi fosse una “sanzione” al comportamento di mancata partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato*.

3.1. Il provvedimento impugnato, infatti, nonostante dia atto di un percorso intramurario ineccepibile del condannato - esente da rilievi disciplinari, improntato alla partecipazione al trattamento, alla formazione scolastica ed alla disponibilità all’attività lavorativa - nonché della recente relazione di sintesi della CR di Milano Opera del 14.6.2021, con cui si attesta quanto e come il condannato abbia riconosciuto i propri sbagli, “rovinandosi la vita”, e sia conscio del proprio passato criminale, dei reati gravissimi commessi, inserendo la scelta delinquenziale in un contesto difficile di bisogno economico familiare dopo la morte del padre, ritiene di orientare la sua decisione di rigetto del reclamo su una valutazione “morale” di insufficienza di tali riscontri positivi della personalità del ricorrente rispetto al “peso” di quanto commesso, e cioè “all’enorme sproporzione tra le condotte delittuose e l’appartenenza mafiosa ad altissimo livello, da un lato, e la ripresa di una vita corretta e coerente in carcere”.

Ma se questo fosse l’intento del legislatore costituzionale, non vi sarebbe alcuna possibilità di garantire la rieducazione attraverso percorsi di benefici carcerari di qualsiasi

genere: la gravità di taluni reati - non certo solo delle stragi commesse dal ricorrente, ma anche di omicidi o altri delitti - impedirebbe, infatti, di per sé di operare un bilanciamento favorevole rispetto a percorsi carcerari positivi ed alla presa di distanza dalle associazioni mafiose di appartenenza.

Eguale fuori fuoco è il richiamo dell'ordinanza all'assenza di "pentimento" per il dolore provocato alle vittime dei reati, desunta dalla mancanza di "parole" sintomatiche da parte del ricorrente (da ultimo nell'audizione in udienza dinanzi al Tribunale), per questo giudicato sostanzialmente "insensibile" a tale profilo di emenda, ovvero alla mancata presa di distanze dal fenomeno criminale che lo ha visto protagonista negativo, desunta anch'essa dal fattore lessicale del mancato riferimento al termine "mafia".

Proprio come quanti cadono nell'errore concettuale di confondere la scelta di "collaborazione" con la giustizia dello Stato con il "pentimento" individuale e personalissimo, il Tribunale cerca surrettiziamente nel ricorrente l'espressione di una qualche forma di "collaborazione", sia pur nelle limitate sembianze della "presa di distanza" etica e morale dall'associazione mafiosa di Cosa Nostra, e così facendo non procede, come avrebbe dovuto, a verificare in concreto il suo percorso di riabilitazione carceraria e le attuali tracce di una sua appartenenza mafiosa ovvero di una sua riapertura, ora o in futuro, a dinamiche e logiche mafiose.

E ciò, nonostante in più punti si sia dato atto del percorso rieducativo sempre molto positivo e si sia, d'altro canto, stigmatizzata la genericità del giudizio negativo formulato da alcune relazioni richieste per l'attualizzazione della verifica di appartenenza mafiosa (cfr. il richiamo alla nota della DDA di Palermo).

La stessa conclusione dell'ordinanza impugnata è icasticamente prova della erronea prospettiva motivazionale entro cui si è mosso il Tribunale, a dispetto della correttezza delle premesse.

Scrivendo il Tribunale: "Non si può negare che il condannato sembra porsi sulla strada giusta... ma nel contempo questa strada va percorsa fino in fondo, uscendo dalla vaghezza del pensiero e del rammarico personale, per prendere una posizione netta e senza equivoci sui delitti commessi, sul male e sul dolore causato, sul fenomeno mafioso e sulla sua appartenenza, con modalità tali da dimostrare l'interiorizzazione di una nuova consapevolezza..".

Tali considerazioni, come è evidente, hanno ben poco di rilevante, dal punto di vista decisionale, rispetto all'esigenza, indicata dalla Corte costituzionale e da questa Corte di legittimità, di acquisire tutti gli elementi, congrui e specifici, il che vuol dire - sicuramente ed anzitutto - "concreti", indicativi della mancanza di attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro ripristino nel futuro, sia attraverso un'istruttoria piena e dinamica, appannaggio delle prerogative dello stesso Tribunale di sorveglianza, sia grazie al contributo dell'istante-condannato, gravato da un onere di allegazione.

3.2. Il Collegio, in conclusione, pur nella consapevolezza della delicata e sottile linea di confine che, in relazione a posizioni detentive così peculiari, separa le valutazioni giuridiche sulla pericolosità sociale dal giudizio di condanna morale per i gravi delitti commessi, richiama la necessità, per il giudice di sorveglianza, di verificare la meritevolezza dei permessi premio ex art. 30-ter ord. pen. secondo le direttrici interpretative tracciate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019, con un esame in concreto di elementi di fatto "individualizzanti" del percorso carcerario del detenuto, dai quali si possa desumere non già (o meglio, non necessariamente) un'emenda intima, personale ed umana del proprio passato – che appartiene alla sfera personalissima ed individuale, difficilmente sindacabile sulla base di indicatori fattuali - bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli nel futuro, in una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero del detenuto, monitorata attraverso un esame a tutto campo della sua vita.

In tale ottica, i cenni finali del Tribunale di sorveglianza alla necessità di una migliore, ulteriore istruttoria che evidenzi la rottura dei legami "col passato" appaiono corretti se intendono riferirsi ai *legami criminali* e non pretendono un'abiura morale che non appartiene all'orizzonte legittimo delle valutazioni giuridiche.

Fermo restando, ovviamente, il potere di esprimere nuovamente, da parte dei giudici, una decisione di rigetto del reclamo loro proposto, qualora, riesaminate le emergenze istruttorie ed eventualmente, se necessario, ampliata ancora la piattaforma valutativa, si convincano egualmente della non concedibilità al ricorrente del beneficio ex art. 30-ter ord. pen., alla luce della stringente, rigorosa verifica di fatto e in concreto sulla sua pericolosità, imposta dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.

4. Per tutte le ragioni esposte, l'ordinanza impugnata deve essere annullata per vizio di motivazione e va disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per nuovo giudizio, enunciando il seguente principio di diritto:

Il giudice di sorveglianza, al fine di verificare la concedibilità dei permessi premio ex art. 30-ter ord. pen. a detenuti per delitti ostativi cd. di prima fascia anche in difetto di collaborazione con la giustizia, allorché dagli elementi acquisiti possa escludersi sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata che il pericolo di un loro ripristino, secondo le direttrici interpretative tracciate dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 253 del 2019, è tenuto a compiere un esame in concreto di elementi di fatto "individualizzanti" del percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere - non già e non necessariamente - un'emenda intima, personale ed umana del proprio passato, bensì la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli nel futuro, in una prospettiva dinamica di rieducazione e recupero del detenuto, monitorata attraverso un esame a tutto campo della sua vita.

P. Q. M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Milano.

Così deciso il 28 febbraio 2022.


Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Maria Vessichelli



CORTE DI CASSAZIONE
V SEZIONE PENALE